APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (REGIO DEMANIO) E LA SOCIETA' ANONIMA «ESERCIZIO REGIE TERME DI RONCEGNO» PER L'ESERCIZIO DEL COMPENDIO DEMANIALE TERMALE DI RONCEGNO (TRENTO)

Art. 22

E' compito della concessionaria di svolgere, con conveniente ampiezza e con opportuni coordinamenti, la pubblicita' e la propaganda, tanto per le cure, quanto pel collocamento dei prodotti.

Ove esse abbiano carattere scientifico e terapeutico le relative pubblicazioni pubblicitarie devono riportare il benestare degli organi direttivi sanitari.

I relativi programmi organici dovranno essere sottoposti, entro il mese di marzo di ciascun anno, al Regio demanio coi preventivi della spesa.

Versione in vigore dal 11 febbraio 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della convenzione fra l'Amministrazione dello Stato (Regio demanio) e la Societa' anonima «Esercizio Regie terme di Roncegno» per l'esercizio del compendio demaniale termale di Roncegno (Trento)
Estremi	Legge 5 gennaio 1939, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-fra-l-amministrazione-dello-stato/art-22/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it